



*Tribunale Ordinario di Caltagirone*  
*Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Caltagirone*  
*Ordine degli Avvocati di Caltagirone*  
*Camera Penale di Caltagirone*

**SCHEMA OPERATIVO PER L'APPLICAZIONE DELL'ISTITUTO  
DELLA MESSA ALLA PROVA E PER L'APPLICAZIONE DELLE  
PENE SOSTITUTIVE DELLE PENE DETENTIVE BREVI**

**Premessa**

*Con l'entrata in vigore del d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, dal 30 dicembre 2022 sono applicabili dal giudice, già all'esito del giudizio di cognizione, le nuove pene sostitutive delle pene detentive brevi, rappresentate dalla semilibertà sostitutiva, dalla detenzione domiciliare sostitutiva, dal lavoro di pubblica utilità sostitutivo e dalla pena pecuniaria sostitutiva.*

*Le innovazioni normative intendono apprestare una risposta sanzionatoria più celere ed efficace, nonché al contempo più individualizzata e consona al principio della funzione rieducativa della pena; ciò sia nell'ottica del decongestionamento del sistema carcerario attraverso il ricorso a sanzioni alternative e maggiormente*

*ritagliate sul profilo personale del singolo imputato sia nella prospettiva di una progressiva deflazione dei giudizi di impugnazione e dei compiti della magistratura di sorveglianza.*

*La novità introdotta dall'intervento legislativo è notevole e rende indispensabile ripensare le forme di collaborazione istituzionale da parte di tutti gli operatori della giustizia: magistrati, avvocati, personale amministrativo, UIEPE e forze dell'ordine. Ciò al fine di garantire una pronta ed efficace attuazione delle nuove misure, che impongono una crescente attenzione alle condizioni personali, familiari, economiche, patrimoniali e sociali dell'imputato da parte del giudice e di tutti gli operatori del sistema giustizia.*

*L'obiettivo non è privo di costi, comportando inevitabilmente un aggravio delle incombenze demandate al sistema di esecuzione penale esterna già molto provato per la gestione non soltanto delle misure alternative al carcere, ma anche – nell'ambito o all'esito del giudizio di cognizione – dell'istituto della messa alla prova (che è stato introdotto dalla l. 28 aprile 2014, n. 67 e ha riscontrato un crescente successo applicativo nel corso degli anni) e del lavoro di pubblica utilità già previsto per alcuni reati del codice della strada e di competenza del Giudice di pace.*

*Particolarmente utile appare, allora, l'instaurazione di buone prassi condivise tra tutti i soggetti direttamente interessati, che possano agevolare innanzitutto l'utilizzo razionale delle risorse e ottimizzare il lavoro di tutti gli operatori istituzionali e professionali, secondo la corretta e corresponsabile interpretazione e applicazione della legge.*

*In questa direzione, la necessità di una richiesta di parte sia per l'accesso alla messa alla prova sia per l'applicazione delle sanzioni sostitutive diverse dalla pena pecuniaria suggerisce di prevedere che il difensore dell'imputato, nell'interesse del suo assistito, si renda il più possibile parte diligente attraverso produzioni documentali complete, che rendano più rapida ed agevole, se non addirittura superflua, l'istruttoria preliminare, fino ad evitare – là dove consentito – l'intervento preventivo dell'uepe (indispensabile per legge solo in caso di semilibertà, oltretutto ovviamente nel caso di messa alla prova per l'elaborazione del programma di trattamento).*

*Con il contributo concorde del Tribunale, della Procura della Repubblica, dell'Ordine degli Avvocati, della Camera Penale di Caltagirone è stato redatto ed approvato il presente schema operativo per agevolare l'attuazione pratica del nuovo quadro normativo.*

*Analogamente a livello centrale lo schema coinvolgerà la Corte d'Appello, la Procura Generale presso la Corte d'Appello, il Tribunale di Sorveglianza, il Tribunale ordinario, la Procura della Repubblica presso il Tribunale, l'ordine degli Avvocati di Catania, la Camera penale di Catania e l'ufficio interdistrettuale di esecuzione penale esterna per la formale adesione.*

*Allo schema sono allegati:*

- ***I modelli di dispositivi standard** di applicazione delle pene sostitutive **con le prescrizioni standard**, che contengono indicazioni pratiche ed operative, definiscono i contenuti della pena sostitutiva e comprendono le prescrizioni comuni obbligatorie di cui all'art. 56-ter l. 24 novembre 1981, n. 689. Sono inserite anche alcune prescrizioni eventuali, secondo la diversità dei casi e dei reati per cui vi è condanna. Poiché la pena sostitutiva è una pena a tutti gli effetti, il contenuto delle prescrizioni deve rispondere al principio di legalità e può integrare e specificare quanto previsto dagli artt. 53, 55, 56, 56-bis e 56-ter l. n. 689/1981, senza creare nuove forme o contenuti sanzionatori. Si suggerisce di non modificare l'impianto generale e la numerazione delle prescrizioni, per garantire uniformità di lettura a UEPE e forze dell'ordine;*
- *Un elenco ragionato dei **documenti che il difensore può produrre a corredo delle proprie istanze/consensi alle pene sostitutive.***

## **PENE SOSTITUTIVE DELLE PENE DETENTIVE BREVI**

### **Adempimenti del difensore**

Un'efficiente applicazione della riforma passa necessariamente attraverso la collaborazione dei difensori, tenuto conto che le informazioni e la documentazione necessarie, sia alla decisione giudiziale sia al buon esito dell'esecuzione della pena sostitutiva, sono nella disponibilità della parte istante.

A tale premessa si accompagna l'esigenza di coinvolgere il meno possibile l'UEPE e la polizia giudiziaria, già gravati da significativi incombeni delegati dall'autorità giudiziaria o previsti *ex lege*.

A tale scopo, il difensore, di fiducia o d'ufficio, munito di procura speciale per la richiesta o il consenso alle pene sostitutive (non necessaria solo per la pena pecuniaria sostitutiva), potrà avanzare l'istanza già in sede di conclusioni, anche in via subordinata, indicando quella/e prescelta/e dalla parte. La richiesta potrà essere formulata anche nelle conclusioni scritte trasmesse per l'udienza cartolare prevista in sede di giudizio di appello *ex art. 94, comma 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150*.

Nei processi d'appello, in relazione ai nuovi procedimenti, la Corte potrà procedere alla sostituzione di pena ove vi sia uno specifico motivo di appello sul punto (il che presuppone che la richiesta sia stata già avanzata in primo grado), mentre per i procedimenti pendenti occorre che la difesa presenti motivi aggiunti o comunque una specifica manifestazione di volontà in tal senso.

Resta fermo che, dopo che il Giudice avrà dato l'avviso *ex art. 545-bis, comma 1, c.p.p.*, il difensore potrà acconsentire alla sostituzione, indicando la pena sostitutiva preferita.

In tutti i casi sarà cura del difensore depositare tempestivamente la documentazione necessaria e fornire al Giudice ogni elemento utile alla

decisione. A titolo esemplificativo, si individuano: documentazione attestante legittima disponibilità dell'abitazione e consenso dei conviventi, contratto di lavoro e buste paga recenti, iscrizione a corsi di studio/formazione, certificazioni attinenti a disturbi e/o percorsi di cura, documentazione relativa alle condizioni di reddito o relativa all'ente dove svolgere il lavoro di pubblica utilità; documenti e certificati attestanti le condizioni soggettive di cui all'art. 58, comma 4, l. 689/1981 (malattie, fragilità, dipendenze e relativi programmi terapeutici in corso, gravidanza, maternità/paternità, ecc.).

Con specifico riferimento a ciascuna pena sostitutiva introdotta dalla riforma, il difensore potrà:

- **in caso di pena pecuniaria sostitutiva, produrre** documentazione inerente al reddito ed al patrimonio dell'imputato e ogni altro documento che consenta al giudice di commisurare il valore giornaliero della pena pecuniaria sostitutiva e disporre l'eventuale rateizzazione;
- **in caso di lavoro di pubblica utilità sostitutivo**, indicare l'ente tra quelli indicati all'art. 56-bis, comma 1, e allegare la dichiarazione di disponibilità e il programma di lavoro con mansioni e orari;
- **in caso di detenzione domiciliare sostitutiva**, indicare le esigenze di uscita dal domicilio per ragioni di lavoro, di studio ed esigenze personali o altre previste dalla legge; indicare altresì gli orari di uscita/rientro ritenuti necessari a tali scopi; produrre la documentazione relativa al domicilio, come sopra esemplificato e comunque ogni altra informazione documentata che possa consentire al giudice di decidere immediatamente e quindi senza interpellare preventivamente l'UEPE;
- **in caso di semilibertà sostitutiva**, indicare le attività che potrebbe svolgere durante il giorno e ogni altra informazione utile, tenendo presente che la semilibertà sostitutiva presuppone indefettibilmente il programma di trattamento redatto dall'UEPE con il quale il difensore può/deve interloquire.

Il difensore è onerato di trasmettere all'UEPE (nel caso in cui l'UEPE venga interpellato dal Giudice) la documentazione già prodotta al Giudice e la ulteriore documentazione richiesta dall'UEPE ai sensi del comma 3 del 545-

*bis* c.p.p.

Nella PEC inviata all'UEPE dovranno essere indicati, nell'oggetto: nome, cognome, data e luogo di nascita dell'imputato, nonché la tipologia di pena sostitutiva richiesta/consentita.

È altresì consigliabile indicare nella mail i riferimenti telefonici del difensore e dalla parte per facilitare i contatti indicando la pec di riferimento.

### **Adempimenti e funzioni del giudice**

Dopo la lettura del dispositivo il Giudice, se ne ricorrono i requisiti *formali* e *sostanziali*, dà avviso alle parti della possibilità di accedere alle pene sostitutive, raccoglie l'eventuale consenso dell'imputato/appellante (con l'indicazione della pena sostitutiva prescelta) anche a mezzo procuratore speciale e sente il Pubblico Ministero.

Alla lettura del dispositivo, l'assenza fisica dell'imputato ovvero l'indisponibilità della procura speciale da parte del difensore non sono motivo di necessario differimento dell'udienza, che tuttavia il giudice può concedere discrezionalmente, su istanza del difensore, secondo la concreta prevedibilità dell'applicazione di una pena sostitutiva.

In caso di consenso dell'imputato e di formato convincimento della sussistenza delle condizioni di merito per sostituire la pena, sempre alla luce della documentazione prodotta dalla difesa e/o acquisita durante il processo o all'esito della lettura del dispositivo, il giudice:

- **in caso di pena pecuniaria sostitutiva**, valuta se può determinare immediatamente il valore giornaliero ed in caso affermativo può operare la sostituzione e pronunciare immediatamente il secondo dispositivo di condanna a pena sostitutiva con l'eventuale rateizzazione; il valore giornaliero e le ragioni della sua commisurazione dovranno essere in ogni caso indicati nella motivazione della sentenza;
- **in caso di lavoro di pubblica utilità sostitutivo**, se la difesa ha prodotto la disponibilità dell'ente e un programma orario approvabile, può pronunciare immediatamente il secondo dispositivo (tenendo presente

che per LPU non è previsto il programma dell'UEPE che quindi non deve essere richiesto);

- **in caso di detenzione domiciliare sostitutiva**, se la documentazione prodotta è sufficiente a determinare i contenuti e le condizioni della detenzione, può pronunciare immediatamente il secondo dispositivo con le relative prescrizioni generali, gli orari nei limiti previsti dalla legge e le condizioni di fatto specifiche; la pena sostitutiva dovrà essere comunque dichiarata efficace ed eseguita dal Magistrato di sorveglianza;
- **in caso di semilibertà sostitutiva**, acquisisce la documentazione e le informazioni indispensabili, e rinvia l'udienza, in attesa del necessario programma dell'UEPE, che provvederà anche a individuare l'istituto di pena prossimo al condannato, ai sensi dell'art. 55, comma 2, l. n. 689/1981.

In caso di richiesta di pena sostitutiva già formulata in sede di conclusioni e in presenza di tutta la documentazione necessaria sopra indicata, il giudice può pronunciare un solo dispositivo.

In tutti gli altri casi in cui non è nelle condizioni di decidere immediatamente ai fini della scelta edella definizione della pena sostitutiva, il Giudice sospende il processo e fissa nuova udienza *ex art. 545-bis* c.p.p. per acquisire tutte le informazioni strettamente necessarie dalle forze dell'ordine (preferibilmente la Polizia locale del comune di effettivo domicilio dell'imputato o, per le indagini patrimoniali-reddituali, la Guardia di Finanza competente per territorio) o dal servizio sociale (se del caso interpellato tramite la polizia giudiziaria), la documentazione indicata nell'art. 545-*bis*, comma 2, c.p.p. ed il programma di trattamento dell'UEPE nei soli casi di semilibertà o eventualmente, in via del tutto residuale, di detenzione domiciliare sostitutiva. Inoltre, acquisisce le certificazioni di disturbo da uso di sostanze di alcool o gioco d'azzardo e il programma in corso o al quale il condannato intenda sottoporsi ovvero gli altri certificati di malattia, invalidità, infermità psichica, altre fragilità o condizioni soggettive.

In tutti i casi, l'UEPE dovrà essere interpellato solo se effettivamente necessario, per colmare eventuali lacune istruttorie ed al fine di:

- acquisire informazioni sull'imputato, indispensabili a determinare i

contenuti e le condizioni della pena sostitutiva;

- acquisire il programma di trattamento della semilibertà o, in via residuale, anche della detenzione domiciliare, quando sia necessario per decidere sulla sostituzione della pena.

Le richieste sono inviate tramite la cancelleria all'UEPE, alle forze dell'ordine o ai servizi sociali competenti in relazione al domicilio effettivo del condannato specificando la tipologia di richiesta.

### **Adempimenti delle Cancellerie**

La cancelleria del Giudice invia le richieste all'UEPE territorialmente competente specificando:

- generalità complete dell'imputato e domicilio effettivo noto agli atti (con numero di telefono/indirizzo di posta elettronica se disponibili);
- difensore nominato e recapiti di studio;
- il capo di imputazione (per il titolo di reato);
- l'eventuale esistenza di una misura cautelare in atto a carico dell'interessato ovvero di altri coimputati nello stesso processo (ai fini di segnalare all'UEPE l'assoluta priorità del fascicolo);
- la tipologia di richiesta effettuata dal Giudice;
- la data di rinvio dell'udienza per la decisione ex art. 545-bis c.p.p.;
- l'indicazione della pec di riferimento.

### **Funzioni e compiti dell'UEPE**

L'UEPE, ricevuta la richiesta da parte della cancelleria:

- apre il relativo fascicolo con la documentazione ricevuta;
- acquisisce la documentazione inviata dalla difesa (è previsto l'invio anche di quella già depositata al Giudice);

- effettua le verifiche necessarie;
- redige il programma di trattamento per la semilibertà e, solo se richiesto, per la detenzione domiciliare;
- riceve le sentenze o i decreti penali di condanna per LPU e verifica l'andamento della sanzione sostitutiva del LPU ai sensi dell'art. 63;
- restituisce le informazioni o la relazione al giudice procedente e all'avvocato per eventuale integrazione con memoria *ex art. 545*, comma 2, c.p.p.

- garantisce un canale di risposta più veloce (comunque sempre **entro il termine di sessanta giorni**) nel caso in cui il giudice segnali che il processo è a carico di detenuti, anche se l'interessato è libero.

### **SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO CON MESSA ALLA PROVA**

Le parti ribadiscono i principi già delineati nel precedente protocollo del 5.12.2017 – da intendersi interamente sostituito dal presente – vale a dire:

- opportunità di anticipare per iscritto al Giudice, da parte del difensore dell'imputato, l'intento di accesso all'istituto, così da regolare più agilmente la prima udienza;
- necessità di effettuare nella prima udienza, anche, se del caso, mediante l'esame personale delle parti comparse, un vaglio preliminare di ammissibilità della richiesta rispetto alla tipologia di reato, all'eventuale pronuncia di proscioglimento *ex art. 129 c.p.p.*, all'individuazione di condotte imprescindibili per l'accoglimento della richiesta; ciò al fine di evitare che il personale dell'UEPE, già sovraccarico di compiti e gravato da un numero crescente di richieste di sospensione del processo per messa alla prova (destinate ulteriormente ad aumentare visto il recente allargamento del perimetro applicativo dell'istituto per effetto del d.lgs. 150/2022), svolga un'attività impegnativa e magari superflua antecedente la decisione del Giudice sull'ammissibilità della richiesta;
- ad esito favorevole di tale vaglio, rinvio del processo, con un termine

- congruo, ad altra udienza nella quale, valutato positivamente il programma trattamentale predisposto dall'UEPE, il Giudice sospende il procedimento;
- necessità di stabilire nell'ordinanza la durata del lavoro di pubblica utilità, componente obbligatoria del programma di trattamento; in proposito, dato atto che non trova applicazione la disciplina prevista dall'art. 54 del d.lgs. n. 274 del 2000, per il mancato richiamo a detta normativa, il Giudice indica la durata complessiva del lavoro, tenuto conto della gravità del reato, salvo il limite minimo fissato in 10 giorni e la durata giornaliera di massimo 8 ore;
  - opportunità di prevedere un apporto di 4 - 8 ore settimanali da svolgere preferibilmente due volte la settimana, in orario compatibile per il richiedente; tuttavia, avuto riguardo alle esigenze delle associazioni che riceveranno la prestazione, il Giudice in via preferenziale richiama nell'ordinanza di ammissione l'articolazione oraria già concordata con l'ente o da concordare in fase esecutiva, previa comunicazione da parte dell'ente all'UEPE;
  - necessità di un'udienza deputata alla valutazione dell'esito della messa alla prova e in caso favorevole alla dichiarazione di estinzione del reato, non essendo realisticamente praticabile la declaratoria *de plano*, in quanto, non essendo il processo definito, ma sospeso, va indicata a sistema SICP una data di rinvio, anche per una migliore gestione da parte della cancelleria;
  - impegno, al fine di agevolare le notifiche di cancelleria, da parte dei difensori a consentire l'elezione di domicilio dell'indagato/imputato presso lo studio legale e a utilizzare per le comunicazioni gli indirizzi istituzionali di posta elettronica certificata:

Tanto premesso, si concorda quanto segue:

- 1) L'indagato/imputato – preferibilmente tramite il difensore munito di procura speciale – nel formulare all'UEPE la richiesta di elaborazione del programma di trattamento si impegna a indicare i seguenti elementi:
  - a) dati anagrafici, residenza e/o domicilio, recapito telefonico, elezione

- di domicilio presso il difensore di fiducia, nominativo del difensore e recapiti telefonici e di studio del legale nel caso la richiesta sia formulata personalmente dall'indagato/imputato;
- b) documentazione attestante lo svolgimento di eventuale attività lavorativa e/o lo stato di disoccupazione ovvero eventuali inabilità lavorative o patologie invalidanti, al fine di evitare l'elaborazione di programmi in concreto non sostenibili;
  - c) informazioni circa situazioni di alcoldipendenza o tossicodipendenza;
  - d) informazioni relative all'avvenuto risarcimento, anche parziale, nei confronti della p.o. o alla proposta di risarcimento alla p.o. ovvero alle motivazioni di fatto e/o di diritto (es. reati senza p.o.) che non consentono risarcimenti;
  - e) dichiarazione di disponibilità a promuovere una mediazione penale con la persona offesa;
  - f) sommaria enunciazione del fatto, con indicazione delle norme violate, dell'ufficio giudiziario competente, del numero di R.G.N.R. e del numero di RG GIP/DIB, della prima data di udienza, se già fissata, allegando a tal fine l'avviso di conclusione indagini, l'avviso di fissazione udienza preliminare, il decreto di citazione a giudizio (o equivalente);
  - g) dichiarazione di disponibilità a svolgere, nel periodo di messa alla prova, il lavoro di pubblica utilità indicando, ove possibile, anche il numero di ore per giornata e la/e giornata/e in cui può svolgere il lavoro di pubblica utilità presso un ente convenzionato con il Tribunale ovvero altro ente che garantisca la copertura assicurativa;
- 2) L'indagato/imputato o il suo difensore, munito di procura speciale, presentano all'UEPE la richiesta di elaborazione del programma, nel primo caso sottoscritta personalmente (con firma autenticata dal difensore e allegazione di copia della carta di identità), nel secondo caso mediante procura speciale (allegata in copia) preferibilmente via PEC all'indirizzo indicato in premessa ovvero direttamente presso l'UEPE

utilizzando la modulistica fornita dall'ufficio.

Nel caso di invio tramite PEC, la risposta del sistema vale come ricevuta che potrà essere validamente presentata avanti gli Uffici Giudiziari. Ove il deposito avvenga presso gli uffici dell'UEPE, è previsto il rilascio di una ricevuta attestante la ricezione della richiesta.

In questa fase potrà essere allegata anche una disponibilità dell'ente presso il quale svolgere il lavoro di pubblica utilità ovvero la stessa potrà essere acquisita durante la fase di indagine socio-familiare.

3) L'indagato/imputato o il suo difensore, munito di procura speciale, formulano richiesta di messa alla prova depositando, preferibilmente 5 giorni prima dell'udienza o in ogni caso in udienza (ove è auspicabile che l'indagato/imputato compaia personalmente al fine di consentire al giudice di verificare l'effettiva volontarietà della richiesta e la serietà dell'impegno assunto):

a) copia della richiesta di elaborazione del programma di messa alla prova, con attestazione di presentazione all'UEPE (la richiesta va depositata integralmente con tutte le indicazioni di cui al punto 1);

b) autodichiarazione dell'imputato, ai sensi dell'art. 76 DPR 445/2000, sul fatto di non avere pendente altra richiesta di sospensione del procedimento per messa alla prova;

c) elezione di domicilio presso il difensore di fiducia o d'ufficio, salvo esonero da responsabilità per il difensore ove l'assistito si renda successivamente irreperibile.




4) Nella prima udienza il Giudice valuta, nel contraddittorio delle parti (sentita la persona offesa se compare), l'ammissibilità astratta della richiesta rispetto al titolo di reato e alle condizioni soggettive dell'imputato, nonché l'insussistenza delle condizioni per una pronuncia *ex art. 129 c.p.p.*, e indica le prescrizioni che ritiene necessarie per l'accesso alla messa alla prova (in particolare in ordine al risarcimento del danno nei confronti della p.o.), rinviando ad altra udienza – a distanza di 6/8 mesi – per consentire all'UEPE la redazione del programma.

- 5) È onere del difensore comunicare tempestivamente all'UEPE, in via telematica, l'esito dell'udienza e della data di rinvio ovvero trasmettere copia del verbale di udienza e della relativa ordinanza, se pronunciata separatamente.
- 6) In caso di fatti sopravvenuti il Giudice comunica ogni altro diverso provvedimento definitorio della procedura.
- 7) L'UEPE, dopo aver ricevuto notizia dell'esito positivo dell'udienza, procede con l'assegnazione del caso al funzionario di servizio sociale incaricato della redazione della relazione socio-familiare e del programma di trattamento con il consenso dell'interessato. Se entro 6 mesi dalla presentazione della richiesta, l'UEPE non riceve dal difensore comunicazione della data di udienza, archivia il caso come da circolare dipartimentale.
- 8) L'UEPE trasmette la relazione ed il programma di trattamento tendenzialmente 5 giorni prima dell'udienza e in ogni caso in tempo utile per l'udienza all'indirizzo PEC dell'autorità giudiziaria procedente indicando i riferimenti precisi del procedimento.
- 9) Nell'udienza il Giudice, valutata l'idoneità del programma di trattamento, emette ordinanza di sospensione del processo con messa alla prova, indicando il termine di durata del lavoro di pubblica utilità e il termine di durata complessiva della sospensione (da prevedersi in misura superiore a quello del lavoro di p.u. per consentire eventuali recuperi o ritardi), le relative prescrizioni (ad esempio condotte riparatorie o risarcitorie imposte), nonché un termine, di regola giorni 10, entro il quale l'imputato deve presentarsi all'UEPE per la sottoscrizione del verbale. Il Giudice sospende altresì la prescrizione come per legge (a decorrere dalla sottoscrizione del verbale di avvio della messa alla prova) e rinvia il procedimento ad altra data per la valutazione dell'attuazione del programma, salvo anticipazione di udienza dovuta a inadempienze da parte dell'imputato. Infine, dispone la comunicazione dell'ordinanza all'UEPE a cura della cancelleria per via telematica.
- 10) L'UEPE trasmette la relazione conclusiva sullo svolgimento della messa alla prova tendenzialmente 5 giorni prima dell'udienza e in ogni

caso in tempo utile per l'udienza, a mezzo PEC, all'Autorità Giudiziaria e al difensore. All'udienza il Giudice, in caso di esito positivo, pronuncia sentenza di estinzione del reato e dispone la trasmissione della sentenza all'UEPE a cura della cancelleria ai fini dell'inserimento nella Banca dati.

Copia del presente schema viene inoltrata al Capo dell'ufficio per l'esecuzione penale esterna, per la formale adesione.

Caltagirone, li 4 maggio 2023

Il Presidente del Tribunale di Caltagirone	dott.ssa Giovanna Scibilia 
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltagirone	dott. Giuseppe Verzera 
Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Caltagirone	avv. Giovanni Russo 
Il Presidente della Camera Penale di Caltagirone	avv. Massimo Alf 